




VINCOLO DI CONCENTRAZIONE TEMATICA

Scansiona il QRCode per visionare maggiori dettagli



Vincolo finanziario previsto nei regolamenti, in quanto al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, gli Stati membri sono chiamati a concentrare il sostegno finanziario “sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto” alla realizzazione di tale strategia, in coerenza anche con le indicazioni del QSC ed in linea con le sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro e, se del caso, nelle raccomandazioni del Consiglio.

Nel caso del FSE questa previsione si è tradotta nell'obbligo per le autorità di gestione di concentrare la gran parte (80% -70% - 60% rispettivamente per le regioni più sviluppate, in transizione o meno sviluppate) della dotazione finanziaria (quota FSE) del PO su non più di cinque fra le priorità d'investimento individuate nell'art.3.1 del Regolamento (UE) 1304/2014. Inoltre, in ciascuno Stato membro almeno il 20% delle risorse totali dell'FSE deve essere destinato agli interventi che ricadono nell'ambito dell'obiettivo tematico 9 “promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione”.

Nel caso del FESR 80% - 60% -50%, (rispettivamente per le regioni più sviluppate, in transizione o meno sviluppate) delle risorse a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici dedicati a: ricerca e sviluppo, TIC, competitività delle PMI, transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio. Inoltre il 20%, 15%, 12% (rispettivamente per le regioni più sviluppate, in transizione o meno sviluppate) delle risorse a livello nazionale deve essere dedicato all'obiettivo tematico relativo alla transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio.

Fonti: art. 18 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE;

Art.4 del Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo;

Art.4 del Regolamento (UE) 1301/2013 relativo al Fondo europeo sviluppo regionale